

STUDIO LEGALE  
Avv. Andrea de' Longis- Avv. Ida Tomasiello  
Via Port'Arsa, 73 - 82100 Benevento  
Via Tagliamento, 190 – 83100 Avellino  
Pec: [avv.andreadelongis@pec.it](mailto:avv.andreadelongis@pec.it); [idotomasiello@pec.it](mailto:idotomasiello@pec.it).  
\*\*\*\*\*

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**ROMA**

**RICORSO**

**PER:** il Prof. Volpacchio Antonio (CF: VLPNTN81H11B519I), nato a Campobasso il 11.06.1981, e residente in Mirabello Sannitico (CB), alla Via Garibaldi n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Ida Tomasiello, del Foro di Avellino, C.F: TMSDIA72H41D708J, e dall'avv. Andrea de' Longis del Foro di Benevento C.F.: DLNND83B27A783S, per procura speciale resa in calce su foglio separato che forma parte integrante del presente atto, elettivamente domiciliati presso il proprio domicilio digitale risultante dai Registri di Giustizia, i quali Difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax "0825785125", e/o agli indirizzi di posta elettronica certificata [idotomasiello@pec.it](mailto:idotomasiello@pec.it), [avv.andreadelongis@pec.it](mailto:avv.andreadelongis@pec.it) ;

**CONTRO:** MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO (C.F.:80185250588), in persona del Ministro, l.r.p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere 76/a, **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** Direzione Generale, in persona del D.G. p.t., con sede in Roma, alla Via Ribotta, n. 41; nonché, ai sensi dell'art. 12 bis D.L. n. 68/2022; **MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR**, in persona del Ministro, l.r.p.t., con sede in Roma al Largo Chigi 19;

tutti rappresentati, difesi e domiciliati *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,

**nonché:** Trani Tiziana Enna, CF: TRNTNN68A55D662S, con domicilio digitale estratto da INAD: [tizianaenna.trani@pec.it](mailto:tizianaenna.trani@pec.it); nonché tutti i docenti inseriti in graduatoria del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.- DDG 2575/2023, per la classe di concorso A047 "SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE" per la Regione Lazio, come in atti specificato.

-controinteressati -

**per**

***l'annullamento**, previa sospensione dell'efficacia e/o concessione di ogni altra idonea misura cautelare, del Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Lazio m.pi.AOODRLA.RegistroDecreti.U.0001460.30-06-25 del 30-06-2025 – come sostituito e rettificato dal Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Lazio m.pi.AOODRLA.RegistroDecreti.U.0001490.04-07-25 del 04-07-2025 con cui è stata disposta l'approvazione degli "elenchi dei candidati delle procedure concorsuali di cui al DDG 2575/2023 e al DDG 2576/2023, risultanti idonei ai sensi dell'art.2, c.1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, per la regione Lazio e per le regioni aggregate al Lazio ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali suddette.", IDONEI 30% classe di concorso A047, e successive rettifiche, modifiche ed integrazioni; del Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Lazio m.pi.AOODRLA.RegistroDecreti.U.0064901.30-07-25 del 30-07-2025 e relativi allegati, successive rettifiche, modifiche ed integrazioni; del Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Lazio m.pi.AOODRLA.RegistroDecreti.R.0002313.29-08-25 del 29-08-2025 e relativi allegati, successive rettifiche, modifiche ed integrazioni, aventi ad oggetto nomine docenti e*

*assegnazioni sedi; e successivi provvedimenti di rettifica e scorrimenti, operazioni di scelta sede e conferimenti; -della graduatoria di merito comprensiva degli idonei, allo stato, non pubblicata e dell'erroneo ed illegittimo punteggio attribuito al Prof. Volpacchio Antonio; nonché avverso il provvedimento USR Lazio m.pi.AOODRLA.RegistroUfficiale.U.00078549.12-09-25 del 12-09-2025, di riscontro e diniego all'istanza di accesso agli atti presentata a mezzo pec il 31.07.2025, avente ad oggetto la graduatoria impugnata e i candidati con punteggio uguale e/o inferiore alla ricorrente pari a 199,75 punti, accesso atti dati controinteressati individuati ai fini della impugnazione, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati.*

### **Fatto e diritto**

*sulla premessa che*

- Il professore Volpacchio Antonio, docente precario da oltre 5 anni sulla classe di concorso A047 (SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE), ha partecipato al concorso DECRETO DIPARTIMENTALE N. 2575 DEL 06.12.2023 indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la Regione Lazio, per la classe di concorso A047 – Scienze Matematiche Applicate, superando tutte le prove previste con un **punteggio totale di 194,75 punti**, così assegnati: 86 punti per la prova scritta, 90 punti per la prova orale, e **18,75 punti** valutazione titoli (di cui 2,5 punti titolo di accesso “Titolo di studio e abilitazione specifica”; 10 punti per il servizio specifico; 6,25 certificazioni linguistiche).
- Il prof. Volpacchio tempestivamente contestava, chiedendone la correzione in autotutela, con reclamo a mezzo pec del 09.08.2024 e del 11.08.2024, la erronea attribuzione/valutazione del punteggio titoli; in particolare reclamava la mancata attribuzione di 5 punti di cui al punto A.1.3 della tabella titoli allegato B del bando di concorso.
- La suddetta tabella al punto A.1.3 espressamente prevede: ***“In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 comporta l’attribuzione di ulteriori PUNTI 5. Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali”***.
- **Tale erronea attribuzione del punteggio assume rilevanza in ordine alla graduatoria pubblicata il 30.06.2025 dell’elenco degli idonei 30% del suddetto Concorso, come rettificato e pubblicato in data 04/07/2025 con decreto m.pi.AOODRLA.RegistroDecreti.U.0001490 del 04-07-2025 sul sito dell’USR Lazio, rilevato che la corretta attribuzione del punteggio consentirebbe al prof. Volpacchio di posizionarsi con il punteggio di 199,75 al numero 2 del richiamato elenco e di trovarsi in posizione utile ai fini dell’immissione in ruolo e della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato.**

- Pertanto, all'esito di detta pubblicazione, il prof. Volpacchio provvedeva nuovamente ad inoltrare reclamo ai fini della correzione del punteggio. Tuttavia, anche tale istanza/reclamo rimaneva inesitata, come i precedenti reclami del 09.08.2024, del 11.08.2024 e del 02.07.2025.

Atteso, dunque, la persistente inerzia dell'amministrazione, la palese illegittimità dell'agere amministrativo in evidente violazione delle tabelle di valutazione di cui al bando, nonché l'attuale e concreto interesse ad impugnare l'elenco idonei di cui al decreto m.pi.AOODRLA.RegistroDecreti.U.0001490 del 04-07-2025, anche ai fini del superamento della prova di resistenza, il Prof. Volpacchio Antonio, a mezzo degli scriventi legali, provvedeva ad inoltrare, a mezzo pec in data 31.07.2025, formale diffida/reclamo ai fini della rettifica in autotutela del punteggio attribuito al Prof. Volpacchio Antonio, come sopra specificato, nonché alla correzione in autotutela dell'elenco IDONEI 30% di cui al decreto m.pi.AOODRLA.RegistroDecreti.U.0001490.04-07-25 del 04-07-2025 **Concorso ordinario 2023 Scuola secondaria di primo e secondo grado (Decreto legge 25 maggio 2021, n.73 articolo 59 comma 11"** classe di concorso A047, pubblicata e rettificata in data 04.07.2025, con l'inserimento del prof. Volpacchio Antonio (CF: DLRVCN82C25G596T) – USR Lazio, nel suddetto elenco in virtù del punteggio corretto pari a punti 199,75, ovvero a voler tempestivamente comunicare le ragioni della mancata attribuzione di 5 punti di cui alla tabella di valutazione titoli di cui al bando al punto A.1.3. Nel contempo, formalizzava altresì specifica **istanza di accesso agli atti**, chiedendo al Ministero della Istruzione e del Merito e/o Ufficio Scolastico Regionale Lazio *“di prendere visione ed estrarre relativa copia di ogni atto, documento e/o provvedimento del procedimento relativo alla formazione della graduatoria **Concorso ordinario 2023 Scuola secondaria di primo e secondo grado (Decreto legge 25 maggio 2021, n.73 articolo 59 comma 11"** classe di concorso A047, come integrata dagli elenchi IDONEI 30% pubblicata il 04.07.2025, con specifico riferimento ai nominativi degli IDONEI 30% con punteggio uguale e/o minore a 199,75 punti. Si chiede, altresì, in caso di mancata tempestiva rettifica della graduatoria nei termini sopra specificati, e in ogni caso non oltre 30 giorni dalla comunicazione della presente, che vengano forniti alla scrivente difesa, ai soli fini di eventuali notifiche di atti a tutela del Prof. Volpacchio Antonio, i codici fiscali e indirizzi di residenza dei candidati inclusi nell'elenco Idonei 30% con punteggio uguale e/o minore a 199,75 punti, ossia dalla posizione 2 (Trani Tiziana Enna) alla posizione 12 (Gatta Cristina), nella qualità di controinteressati.”*

- Con comunicazione, pervenuta ben oltre i 30 giorni, in data 12.09.2025, l'Amministrazione riscontrava l'istanza di accesso, con un provvedimento, per lo più inconferente, e di diniego in ordine all'istanza come sopra riportata e senza nulla rispondere, argomentare e comunicare in ordine alle ragioni della mancata attribuzione di 5 punti di cui alla tabella di valutazione titoli di cui al bando al punto A.1.3.

- Pertanto, di fatto permane l'illegittimità dell'agere dell'amministrazione, che in dispregio dei principi di buona fede, trasparenza, *par condicio*, e buon andamento dell'amministrazione, non ha consentito al ricorrente di conoscere le ragioni della mancata attribuzione del punteggio di cui al par. A.1.3. ALLEGATO B, come previsto dal bando, e ha comportato il mancato inserimento nella graduatoria IDONEI 30%.
- Di qui la necessità del ricorso e dell'istanza cautelare, avverso i suddetti provvedimenti che meritano accoglimento sulla scorta dei seguenti motivi di

### DIRITTO

**Erroneità della formazione della graduatoria IDONEI 30%- illegittima, erronea ed arbitraria attribuzione del punteggio titoli - non corretto esercizio del potere – incoerenza della procedura valutativa e relativi esiti ed incongruenza con le disposizioni della *lex specialis* di concorso – violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis* e della tabella titoli A.1.3 allegato B del bando di concorso, eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. violazione della *par condicio* – violazione dei principi in materia di concorsi pubblici. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97, comma 3 e dell'art. 3 Cost.**

*Si evidenzia, anche con riferimento alla **PROVA DI RESISTENZA** e alla **ISTANZA CAUTELARE**, che parte ricorrente ha interesse ad impugnare la graduatoria IDONEI 30% pubblicata il 30.06.2025 e sostituita/rettificata in data 04.07.2025, posto che la corretta attribuzione del punteggio in applicazione delle richiamate norme di cui al bando- e segnatamente al par. A.1.3. dell'All. B D.M. 205/2023, le consentirebbe di posizionarsi in posizione utile al fine della collocazione nella graduatoria IDONEI 30%, come sopra specificato, con conseguente diritto alla stipulazione del contratto di lavoro per l'accesso al ruolo su posto comune (CDC A047), tanto anche con specifico riferimento al periculum in mora.*

**Si rileva, altresì, che, in virtù del punteggio reclamato, l'interesse ad agire ed il superamento della prova di resistenza si è concretizzato solo con la pubblicazione della graduatoria IDONEI 30% e successive operazioni di individuazione dei docenti, immissioni in ruolo e scorrimenti, come impugnati nel presente atto.**

Infatti, l'art.2, c.1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 81 del 7 aprile 2025), coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2025, n. 79 ha previsto: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026» stabilisce: “1. All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prioritariamente rispetto ((all'integrazione delle graduatorie ai sensi dell'articolo 47))), comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.

*36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai fini del raggiungimento ((dell'obiettivo M4C1-14)) del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo ((del medesimo comma 11)), con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso”.*

Sul **fumus boni iuris**, si osserva che al ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a **194,75 punti**, così assegnati: 86 punti per la prova scritta, 90 punti per la prova orale, e **18,75** punti valutazione titoli (di cui 2,5 punti titolo di accesso “Titolo di studio e abilitazione specifica”; 10 punti per il servizio specifico; 6,25 certificazioni linguistiche). Non sono stati attribuiti i 5 punti espressamente previsti dal par.A.1.3 in aggiunta al punteggio di cui al punteggio del par. A.1.1, nonostante il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso “Titolo estero conseguito attraverso percorsi di accesso non selettivi, riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”, come indicato in domanda.

- Il prof. Volpacchio è, in realtà, in possesso dei requisiti di cui a tutti e tre i canali di reclutamento ed è, altresì, in possesso dei requisiti di cui alla riserva ex art. 13 commi 9 e 10 del D.M. n. 205/2023 come richiamato nell'art. 9 del decreto m.pi. AOODPIT.DECRETIDIPARTIMENTALI.R.0002575.06.12.2023, avendo svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (servizi dettagliati in domanda e valutati dal sistema informatico e dalla Commissione di esame).
- Orbene, la lettera della norma prevede espressamente al punto “**A.1 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni** A.1.1 Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 **(sulla base del punteggio conseguito)**. I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti **[punti 3,75 Punti Se  $p \leq 75$ : 0 punti se  $p > 75$ :**

*p-75 2 punti arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi].*

Al punto A.1.3 espressamente prevede: “**IN AGGIUNTA AL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A.1.1**, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 comporta l’attribuzione di ulteriori PUNTI 5. Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali”.

**“IN AGGIUNTA”, dunque, non in alternativa** al punteggio di cui al punto A.1.1. Tantomeno è possibile ritenere che si tratti di ulteriori abilitazioni (aggiuntive rispetto a quanto dichiarato ai fini del titolo di accesso e valutato ai sensi del par. A.1.1). Tale interpretazione non trova, infatti, conforto né nella lettera della previsione di cui al par. A.1.3 (*in claris non fit interpretatio*”), che specifica “**IN AGGIUNTA AL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A.1.1**” (non in aggiunta al titolo di accesso!!!!), tampoco nel valore ermeneutico, rilevato che si riferisce espressamente all’abilitazione specifica (ossia all’abilitazione relativa alla classe di concorso e dunque all’abilitazione specifica per il titolo di accesso, non a ulteriori abilitazioni, conseguita attraverso percorsi non selettivi diversi dai percorsi selettivi A.1.2).

D’altronde, l’allegato B specifica espressamente quando il punteggio va attribuito per titoli ulteriori al titolo di accesso come si rileva agevolmente nel caso del par. B.4.6- B.A.7-B.4.8.-B.4.9, precisando in tali casi con la espressa dicitura “*ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale*”; ovvero “*non altrimenti valutato*”; ovvero diciture similari.

Tale specificazione e/o richiamo è del tutto assente nel par. A.1.3 dell’Allegato B, qui di interesse, dovendosi legittimamente ritenere anche in via interpretativa e sistematica applicabile il brocardo “*ubi lex voluit, dixit; ubi noluit tacuit*”.

Diversamente opinando, la diversa interpretazione consentirebbe a candidati con minori o uguali titoli di ottenere maggior punteggio per titoli.

Dunque, appare del tutto irragionevole, contrario ai principi di meritevolezza, trasparenza e buon andamento dell’amministrazione, oltre che contrario ed in violazione della previsione del bando di cui al par. A.1.3 Allegato B, che un candidato con maggiori titoli, come previsti dal bando, abbia un punteggio inferiore, nel calcolo dei titoli, a coloro che accedono o posseggono minori o uguali titoli.

Non può infatti ignorarsi che il punteggio attribuito ai sensi del par. A.1.1 vale per tutte e 3 le categorie e/o canali di reclutamento previsti dal bando, come previsti dall’articolo 4 del decreto 2575/2023. A mente del richiamato articolo, ai sensi del comma 1 “*(Requisiti di ammissione al concorso) Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di*



*docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli: laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello o titolo equipollente o equiparato coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente”.*

*Ai sensi del comma 2 “Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento”.*

È evidente che il titolo di accesso ai sensi dell'art. 4 comma 2, è costituito dal punteggio congiunto di titolo di studio e il possesso di titoli di servizio di almeno 3 anni, come sopra riportato, ovvero il possesso di 24 CFU.

Ebbene, in particolare per i candidati che accedono con il titolo di studio (elemento minimo necessario) più il servizio, vengono valutati il punteggio del titolo di studio, ai sensi del par. A.1.1 All. B, oltre al punteggio dei singoli anni di servizio, seppur già valutati come titolo di accesso.

Nel caso *de quo*, lo stesso ricorrente è in possesso dei requisiti di tutti e 3 i canali di reclutamento, essendo in possesso sia del titolo di laurea + abilitazione; sia del titolo di laurea + 24 CFU; sia del titolo di laurea + almeno 3 anni di servizio. In particolare, il prof. Volpacchio è in possesso di 1) titolo di studio Laurea in Economia aziendale, conseguita nel 2008 presso l'Università degli Studi del Molise con il voto di 100/110 -votazione in centesimi 91/100, che nella formula del par. A.1.1 (p-75):2 corrisponde a 8 p.; 2) abilitazione specifica conseguita all'estero con il voto (8/10) e riconosciuta in Italia con decreto dipartimentale n. 1961 del 11.08.2022, valutazione in centesimi 80/100 che nella formula del par. A.1.1 (p-75):2 corrisponde a 2,5 p.; 3) 5 anni di servizio, valutati con 10 p.; 4) altri titoli valutabili, valutati con 6,25 p.

Come risulta dalle allegazioni, al ricorrente sono stati riconosciuti 18,75 p. (di cui 2,5 p. quale titolo di accesso A.1.1 + 6,25 p. per altri titoli B.4.11.2 e B.4.12; 10 p. per titoli di servizio).

Pertanto, lo stesso ricorrente, se avesse dichiarato quale titolo di accesso solo la laurea congiunta al servizio avrebbe ottenuto un punteggio maggiore per titoli pari a 24,25 punti (ossia 8 p. per il voto di

laurea titolo di accesso; 6,25 p. per altri titoli valutabili, come già riconosciuti; 10 p. per titoli di servizio, come già riconosciuti), senza considerare l'ulteriore punteggio di 5 punti ai sensi del par. A.1.3, per un totale complessivo di 29,25, al posto de punteggio di 18,75 effettivamente riconosciuto, pur dichiarando l'ulteriore requisito dell'abilitazione specifica.

È dunque evidente la distorsione e la illegittimità dell'agere dell'amministrazione che di fatto riconosce allo stesso candidato in possesso di titolo di studio + abilitazione + servizio prestato + 24 CFU, un punteggio minore a quello spettante allo stesso anche solo in virtù del solo titolo di studio e medesimo servizio prestato. Né un punteggio minore può imputarsi alla scelta del candidato di selezionare l'uno o l'altro titolo di accesso, e ciò proprio in considerazione di una generalizzata mancanza di trasparenza in ordine ai criteri di calcolo e alla presenza del dato letterale inequivocabile della previsione del par. A.1.3 sul punto, che prevede 5 punti aggiuntivi per l'abilitazione specifica come sopra specificato.

A ciò si aggiunga che l'intestato Tar con sentenza n. 23521 pubblicata in data 27.12.2024, ha avuto modo di rilevare in materia concorsuale che *“quanto, invece, alla mancata considerazione del titolo costituito dall'abilitazione professionale, il Collegio intende dare continuità al proprio orientamento in forza del quale il punteggio aggiuntivo deve essere attribuito allorché “i titoli e le esperienze, indicati in ricorso, non considerati dalla Commissione risultano puntualmente indicati nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna - costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del format nulla più che una mera irregolarità - e, come tali, valutabili a prescindere dall'attivazione del soccorso istruttorio” (cfr. ord. n. 3102 del 9 luglio 2024); - infatti, come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato (sez. VII, sentenza 2 settembre 2024, n. 7334), la ragione per cui “nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio” poggia (condivisibilmente) sull'argomento secondo cui ciò “costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso”; - diversamente, nel caso di specie, non si tratta di consentire un'integrazione postuma della domanda di partecipazione ovvero della documentazione attestante un requisito di accesso alla procedura concorsuale o un titolo di riserva, bensì di prendere atto di quanto compiutamente e tempestivamente dichiarato dalla candidata nella domanda (fatta salva, naturalmente, la successiva verifica del possesso effettivo dei titoli e delle esperienze dichiarati da parte dell'amministrazione), sebbene con modalità difformi da quanto prescritto nel format dedicato,*



*ciò che si risolve in una mera irregolarità;- tale è la ragione per la quale la difesa dell'amministrazione resistente, secondo la quale l'erronea compilazione della domanda avrebbe impedito alla commissione esaminatrice di avvedersi dell'errore commesso dalla candidata e di attivare il soccorso istruttorio, in conseguenza del peculiare sistema di trasmissione dei dati inseriti in modalità telematica, risulta inconferente, poiché ciò che rileva in sede di scrutinio di legittimità della graduatoria è solo e soltanto l'esistenza di una dichiarazione del titolo non valutato; - è evidente che le previsioni del bando - stante la sua natura non normativa - invocate dalla difesa erariale (che precludono la valutazione del titolo ove non inserito nell'apposito campo) sono inidonee, da un lato, a comprimere gli spazi di regolarizzazione di meri errori materiali oltre quanto previsto dalle regole in tema di soccorso istruttorio, dall'altro, a pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale del candidato che abbia dichiarato e sia effettivamente in possesso di un titolo che dia diritto ad un punteggio aggiuntivo o ad una riserva, **a detrimento del sovraordinato principio del reclutamento nella pubblica amministrazione dei più capaci e meritevoli**, senza che ciò determini una diversità di trattamento rispetto agli altri partecipanti;- lo stesso vale con riguardo al predetto sistema di "codificazione" delle domande di partecipazione, essendo imputabile al candidato esclusivamente l'errore in sede di compilazione della domanda e non certo la possibilità per la commissione esaminatrice di visionarla integralmente".*

Pertanto, anche laddove dovesse rinvenirsi un possibile errore (**si badi bene inesistente nel caso in esame**) nella compilazione del format, "la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che l'esistenza di procedure informatizzate non esonera l'amministrazione dell'obbligo di valutare le domande dei candidati in modo attento e corretto, anche nei casi in cui nei moduli di partecipazione predisposti dalla stessa amministrazione si chieda al candidato di indicare i diversi elementi da valutare, in quanto tale modalità di collaborazione tra candidati e amministrazione non esonera la stessa da una verifica della correttezza della autovalutazione o delle dichiarazioni e tale verifica può (anzi deve) condurre all'attribuzione del punteggio corretto a maggior ragione quando si tratta di dati a conoscenza della stessa amministrazione (Cons. Stato, VII, n.6870/2023 e n. 9830/2023).

Appare, pertanto, del tutto inverosimile, a meno di non ipotizzare una assoluta illegittimità del bando e dell'agere amministrativo, che l'intento o la ratio delle previsioni di cui al bando sia stato quello di penalizzare il candidato con maggiori titoli, escludendo dal conteggio lo specifico punteggio espressamente previsto dal par. A.1.3 per l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 comporta l'attribuzione di ulteriori PUNTI 5.

Inoltre, sul punto, il Consiglio di Stato con sentenza n. 3311/2025 ha accolto il ricorso in appello di una candidata ai fini della corretta determinazione del punteggio, espressamente prevedendo tra le varie voci contestate il punteggio di cui al par. A.1.2 **in aggiunta al punteggio del titolo di cui al par. A.1.1**. La richiamata sentenza ha accolto il ricorso dell'appellante ai fini del riconoscimento del punteggio *“calcolato come segue:*

*- 13.00 punti per il titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9.11.2007 n.206 con un punteggio pari a 10/10, che riportato a 100, equivale a 100/100;- 12.50 punti per il titolo di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso;- 2.5 punti per la certificazione CeCil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in **CLIL** di cui al Decreto Dipartimentale 23.6.2022 n.1511; - punti 3.75 per la certificazione linguistica di livello almeno C1 in lingua straniera conseguita ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7.03.2012 prot.3889, pubblicato sulla G.U. n.79 del 3.03.2012 esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del già menzionato decreto; - complessivi 3.75 punti per i tre master universitari di I livello o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale;- complessivi 12 punti per i titoli di servizio.”.*

Dunque, viene espressamente riconosciuto nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato il punteggio di cui al par. A.1.1 e in aggiunta il punteggio di cui al par. A.1.2.

Tutto ciò rilevato, l'attribuzione del punteggio al prof. Volpacchio appare palesemente non corretta, posto che letteralmente la norma prevede, al punto A.1.3, l'attribuzione **in aggiunta** del punteggio di cui al par. A.1.1. (valido per tutti e 3 i canali di reclutamento opzionato), un punteggio aggiuntivo per l'abilitazione specifica *“conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”*, come nel caso del ricorrente.

\*\*\*\*\*

**Sull'istanza di accesso agli atti e sulle diffide reclamo e sul provvedimento di riscontro del 12.09.2025 n. 78549 Usr Lazio**

**Inconferente e carente motivazione del provvedimento- Violazione e falsa applicazione art. 2, art. 22, 24 l. n. 241/1990 – eccesso di potere**

I motivi di fatto e di diritto, fin qui esposti, si reiterano anche in ordine al provvedimento del 12.09.2025 n. 78549 Usr Lazio di riscontro tardivo alla diffida/reclamo e istanza di accesso agli atti del 31.07.2025.

Con comunicazione, pervenuta ben oltre i 30 giorni, in data 12.09.2025, l'Amministrazione riscontrava l'istanza di accesso, con un provvedimento, per lo più inconferente, e in parte di espresso

diniego in ordine all'istanza come sopra riportata e senza nulla rispondere, argomentare e comunicare in ordine alle ragioni della mancata attribuzione di 5 punti di cui alla tabella di valutazione titoli di cui al bando al punto A.1.3.

In primo luogo, in nessuna parte del provvedimento l'Amministrazione chiarisce, deduce e nemmeno riscontra la mancata attribuzione del punteggio come reclamato, spettante ai sensi del par. A.1.3 dell'all. B del bando.

Inoltre, significativamente, il provvedimento risulta, per un verso inconferente laddove rileva *“È sulla base di tale assunto che le graduatorie concorsuali sono compilate tenendo conto unicamente dei vincitori e non degli idonei i quali, come prescritto dalla citata normativa, potrebbero essere inseriti nelle graduatorie solo in caso di successive rinunce dei vincitori alle immissioni in ruolo e sempre nei limiti dei posti banditi. Giova precisare che in caso di rinunce la reintegrazione della graduatoria avviene con riferimento alla medesima categoria cui appartiene l'aspirante rinunciatario (vincitore per merito o per tipologia di riserva)”*.

Ora, nel caso di specie, a venire in rilievo ed oggetto dell'impugnazione è proprio la cd. graduatoria Idonei 30%, ad integrazione della graduatoria vincitori ai sensi dell'art.2, c.1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 ([...] *la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso*”), dove -per effetto della corretta attribuzione del punteggio – il prof. Volpacchio sarebbe risultato al posto n. 2 con il punteggio di 199,75 p e, per l'effetto, destinatario di immissione in ruolo.

Per altro verso, va pure rilevato, che con tale inconferente assunto l'amministrazione ammette che l'Ufficio Scolastico si è limitata alla pubblicazione della graduatoria, come elaborata dalla Piattaforma, senza alcuna valutazione della correttezza del punteggio attribuito, nonostante le ripetute segnalazioni, reclami e diffide del candidato.

Sul punto, si richiama il principio più volte affermato dal Consiglio di Stato, per il quale *“l'esistenza di procedure informatizzate non esonera l'amministrazione dell'obbligo di valutare le domande dei candidati in modo attento e corretto, anche nei casi in cui nei moduli di partecipazione predisposti dalla stessa amministrazione si chieda al candidato di indicare i diversi elementi da valutare, in quanto tale modalità di collaborazione tra candidati e amministrazione non esonera la stessa da una verifica della correttezza della autovalutazione o delle dichiarazioni e tale verifica può (anzi deve) condurre all'attribuzione del punteggio corretto a maggior ragione quando si tratta di dati a conoscenza della stessa amministrazione (Cons. Stato, VII, n.6870/2023 e n. 9830/2023).*

Infine, illegittimo appare il diniego “per quanto concerne l'istanza di accesso relativa ai “...nominativi, indirizzi di residenza dei candidati interessati”, in considerazione dell'obbligo del

ricorrente di individuare e notificare ad almeno un controinteressato ai fini della corretta instaurazione del giudizio.

Tanto rileva anche ai fini di ogni eventuale provvedimento in ordine all'istanza di pubblici proclami in atti, essendosi il ricorrente fatto parte diligente ed avendo l'amministrazione negato la conoscenza di dati essenziali ai fini di un'eventuale notifica.

Sulla illegittimità del comportamento tenuto dall'Autorità, si rileva che, **in punto di accesso agli atti**, il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa afferma che in virtù dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241/90, va garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, senza che da parte dell'Amministrazione possa legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l'interessato intenda intraprendere. Sotto tale profilo, è sufficiente che l'istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse che ricollegghi comunque la domanda d'accesso ai documenti richiesti.

Ai sensi del citato art. 24, quindi, l'accesso va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, **anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale**. Pertanto, l'interesse all'accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza, plausibilità o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso e quindi la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante.

L'amministrazione detentrici dei documenti amministrativi, direttamente riferibili alla tutela – anche di carattere conoscitivo, preventivo e valutativo da parte del richiedente, di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso se non per motivate esigenze di riservatezza.

- Nel caso in esame, il sostanziale diniego dell'amministrazione provoca altresì un danno concreto e attuale, nonché una illegittima violazione e/o compressione del diritto di difesa, non essendo possibile rinvenire nel provvedimento di approvazione né nella graduatoria impugnata, oggetto dell'istanza di accesso agli atti, elementi utili a legittimare la mancata attribuzione del punteggio previsto dal bando e, di fatto l'esclusione del ricorrente che in virtù del punteggio corretto si posizionerebbe al posto n. 2 della graduatoria Idonei 30%, con conseguente individuazione per l'accesso al ruolo e stipula del contratto a tempo indeterminato, né gli elementi utili ai fini della corretta individuazione di tutti i controinteressati.

**In punto di violazione della par condicio e di erronea compilazione della graduatoria di merito.**

**Eccesso di potere violazione del principio di imparzialità e trasparenza amministrativa**

Va all'uopo rilevato che, secondo un fondamentale approdo interpretativo della giustizia amministrativa, *“l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

L'agere amministrativo non avrebbe dovuto in alcun modo incidere negativamente sulla valutazione complessiva dei candidati e soprattutto sulla formazione della graduatoria vincitori, viziata peraltro da una assoluta carenza di trasparenza, in ordine alla valutazione dei titoli e alla corretta attribuzione del punteggio in virtù dei criteri dettati dal bando.

È chiaro che la sinteticità dei dati contenuti nella suddetta graduatoria, la erronea (e/o la mancata) attribuzione del punteggio come previsto dal bando, il silenzio/diniego dell'amministrazione sulla specifica istanza di accesso agli atti e sui ripetuti reclami/diffide, non consente di verificare l'esattezza dell'operato dell'amministrazione e/o di poter adeguatamente e/o ulteriormente esercitare il diritto a difesa del ricorrente, il cui diritto all'inserimento nella graduatoria vincitori appare illegittimamente violato, quantomeno in punto di apparenza del diritto.

In tal contesto si evidenzia, peraltro, che il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]”*; principi, tutti, disattesi nella specie dall'agere amministrativo.

Come già rilevato, sebbene sia indubbio, e non contestato, che l'Amministrazione possa valersi di una certa discrezionalità nell'ambito delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può tuttavia sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità tecnica, **eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie garanzie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Risulta, pertanto, evidente l'interesse a ricorrere per contestare l'illegittimità della esclusione del ricorrente e/o la erroneità della collocazione in graduatoria per effetto del punteggio erroneamente attribuito al ricorrente.

#### **Istanza cautelare**

Il ricorso risulta assistito dal prescritto *fumus boni iuris* per i motivi innanzi esplicitati e **quanto al periculum** si rileva che, a seguito degli atti impugnati, il ricorrente, escluso dalla graduatoria Idonei 30%, per l'illegittima valutazione del punteggio di cui al bando, subirebbe, come in effetti, subisce, il grave danno di non poter accedere alle operazioni di immissioni in ruolo con contratto a tempo indeterminato, nonostante l'evidente attribuzione del punteggio lesiva della *par condicio competitorum*.

**A ciò si aggiunga, sempre con riferimento al *periculum in mora*, che per effetto dell'elevato numero di immissioni in ruolo, si sono significativamente ridotti i posti disponibili sulla classe di concorso A047, non consentendo al prof. Volpacchio, per la prima volta dopo anni di servizio in regime di precariato, di ottenere un incarico da GPS Usl Molise, dove è iscritto.**

**Il mancato inserimento in graduatoria e l'esclusione dalle operazioni di immissione in ruolo incidono dunque gravemente sulle possibilità di lavoro del ricorrente. D'altra parte, il danno è *in re ipsa*, tenuto conto che al ricorrente, con una significativa esperienza professionale e pur in possesso di maggior punteggio, utile per l'inserimento in graduatoria, per effetto dell'atto impugnato, è precluso il diritto di accedere al percorso per l'immissione in ruolo.**



**D'altronde, l'ammissione, seppur con riserva, appare conforme ad un apprezzabile contemperamento tra gli interessi contrapposti, consentendo all'amministrazione senz'alcun pregiudizio, anche nelle more del giudizio, di verificare la effettiva posizione del candidato.**

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris*, anche in considerazione degli specifici precedenti allegati e richiamati in narrativa, e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, che legittimano la sospensione degli impugnati atti e di ogni atto conseguente, presupposto e collegato, si chiede l'accoglimento della presente istanza cautelare.

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Per i motivi innanzi esplicitati, nonché per le allegazioni in atti, il ricorrente, ha già allegato le circostanze che consentono di ritenere illegittima la esclusione dalla graduatoria IDONEI 30%, ed in ogni caso la illegittimità del silenzio in ordine alla mancata comunicazione delle ragioni della mancata attribuzione di 5 p., nonostante la lettera del par. A.1.3 ALL. B.

In caso di contestazione, al fine di poter compiutamente verificare e contestare l'esatta collocazione nella graduatoria impugnata, si chiede che l'amministrazione fornisca la graduatoria di merito degli Idonei, come individuati negli atti impugnati, che riporti la valutazione dei titoli, nonché l'ostensione dei documenti e/o dei criteri utilizzati ai fini della corretta formazione della graduatoria,

### ***Istanza per la notificazione per pubblici proclami***

I sottoscritti avv.ti Ida Tomasiello e Andrea de' Longis che assistono, rappresentano e difendono la parte ricorrente giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

#### **PREMESSO CHE**

il ricorso ha per oggetto, l'annullamento degli atti impugnati e l'accertamento del diritto del ricorrente al corretto inserimento nella graduatoria IDONEI 30% Usr lazio CDC A047 (SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE), nonché l'ostensione dei documenti e/o dei criteri utilizzati ai fini della corretta formazione della graduatoria, come specificato in atti;

Qualora l'Ecc.mo TAR adito volesse valutare la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria dei vincitori e/o di merito, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio ai possibili controinteressati,

#### **RILEVATO CHE**

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione del numero dei destinatari, ma soprattutto per la difficoltà di reperire le generalità degli stessi ed in ogni caso, avuto riguardo al silenzio/diniego dell'amministrazione di fornire tali generalità, come espressamente richiesti nell'istanza di accesso agli atti del 31.07.2025.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori

#### **FORMULANO ISTANZA**

Affinché Codesto Ecc.mo Tribunale, valutata l'opportunità e/o la necessità di integrazione del contraddittorio, **di autorizzare la notificazione mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente**, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro dati personali e luoghi di residenza o domicilio digitale se esistente.

\*\*\*\*\*

### **P.Q.M.**

**Si conclude chiedendo l'accoglimento della cautelare e del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati, previa rettifica della graduatoria IDONEI 30% vincitori in virtù del punteggio correttamente assegnato a parte ricorrente, con conseguente inclusione del ricorrente nella graduatoria**

STUDIO LEGALE  
Avv. Andrea de' Longis- Avv. Ida Tomasiello  
Via Port'Arsa, 73 - 82100 Benevento  
Via Tagliamento,190 – 83100 Avellino  
Pec: [avv.andreadelongis@pec.it](mailto:avv.andreadelongis@pec.it); [idatomasiello@pec.it](mailto:idatomasiello@pec.it).  
\*\*\*\*\*

IDONEI 30 %, con conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro con decorrenza giuridica dalla data di spettanza o dallo scorrimento della graduatoria. In ogni caso la declaratoria della illegittimità del silenzio serbato, ordinando all'amministrazione l'esibizione dei documenti di cui all'istanza di accesso agli atti e dell'istanza istruttoria.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

\*\*\*\*\*

***Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che il contributo è pari ad euro 325,00.***

*Si allega:*

- Graduatoria impugnata, decreto di approvazione del 04.07.2025 e successive rettifiche e/o scorrimenti;
- Comunicazione pec 31.07.2025 Istanza di accesso agli atti;
- Bando di concorso e atti concorso;
- Domanda di partecipazione e validazione titoli ricorrente

Avellino- Roma, lì 15.09.2025

avv. Andrea de' Longis

avv. Ida Tomasiello